



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

14° SERVIZIO - 5ª AREA TECNICA.
- UFFICIO SANATORIA EDILIZIA -

Prot. n. 2805 del 12 FEB. 2015

Pratica Sanatoria Edilizia n. 1620/86

Prot. n. 2766 del 05/02/1987

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 1 /2015 (L. n. 47/85 e L.R. n. 37/85)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria presentata ai sensi della Legge n. 47/85 e L.R. n. 37/85, introitata al protocollo generale al n. 2766 del 05/02/1987, Pratica n. 1620/86, in ditta Rapisarda Giuseppe nato a Biancavilla il 07/02/1943 ed ivi residente in via Del Vignaiolo n. 32, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria relativa all'opera, ad uso residenziale, sita in via Del Vignaiolo n. 32, composta da piano terra adibito a civile abitazione e porzione di lastrico solare al primo piano;
- **Vista** la documentazione prodotta a corredo della domanda sopracitata, in varie date, nonché l'atto di compravendita del 30/07/1981, rogato dal Notaio Dott. Michele Guzzardi e reg. a Catania al n. 14761, dal quale si evince che i proprietari del terreno su cui sorge l'immobile abusivo sono i sigg. Rapisarda Giuseppe sopra generalizzato e Paternò Carmela nata a Centurie il 15/04/1948, coniugi;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 06/05/2012, con la quale il Sig. Rapisarda Giuseppe dichiara "di essere comproprietario di una casa per civile abitazione sita in Biancavilla via Del Vignaiolo n. 32 composta da piano terra e che le opere sono state realizzate con inizio dei lavori nell'Ottobre del 1981 e ultimate a rustico con strutture in C.A e tamponamenti esterni entro il mese di Giugno 1982";
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'opera oggetto di sanatoria è stata censita al N.C.E.U. al: F. 34 part. 770 sub.1 Cat. A/2, P. T.; sub.2, P.1° Lastrico Solare ;
- **Dato atto** che è stata versata all'erario una somma a titolo di oblazione pari ad €. 8.218,76, così come da determina del Funzionario Responsabile prot. n. 1553 del 27/01/2015, salvo ulteriori disposizioni di legge;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;
- **Visto** che è stato corrisposto, per oneri concessori la somma di €. 1.270,00 così come da determinazione importo oblazione e oneri concessori, sopra citata;
- **Visto** l'Atto Unilaterale d'Obbligo o Convenzione stipulato in data 14/11/2012, registrato a Catania il 12/12/2012 al n.23505, trascritto all'Agenzia del Territorio di Catania, Servizio Pubblicità Immobiliare, il 12/12/2012 al n. 63587 Reg. Generale e n. 51938 Reg. Particolare, redatto ai sensi dell'art. 34 della legge 28/12/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e art. 3 Legge n. 68/88, avente durata di anni 25 (venticinque) dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo, con il quale i Sigg. Rapisarda Giuseppe e Paternò Carmela, sopra generalizzati, dichiarano che l'immobile distinto in catasto al F. 34 part. 770 sub. 1 piano terra è adibito a loro prima abitazione e di applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nello stesso atto Unilaterale d'Obbligo;
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto in data 20/01/2005 dal Arch. Dott. Origlio Gaetano, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Catania al n. 1991, depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 07/02/2005 al prot. 03490;
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive di certificazione del 03/12/2014 dei Sigg. Rapisarda Giuseppe e Paternò Carmela, i quali dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.36), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218;

- **Visto** il parere del 20/06/2012 dell'Ufficio Sanatoria Edilizia: "Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario ed alle condizioni di legge".
- **Visto** il parere del 22/06/2012 del Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: "Sfavorevole perché contrasta il R.E.C., fatte salve le deroghe di cui all'art. 26 L.R. 37/85";
- **Vista** l'autorizzazione, Prot. n. 10723 del 03/7/2012, allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile sito in Biancavilla via Del Vignaiolo n. 32 per il piano terra adibito ad uso domestico con attestazione del tecnico comunale che da sopralluogo effettuato in data 14/07/2014, i lavori sono stati eseguiti regolarmente e conformemente all'autorizzazione rilasciata ;
- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Accertato** che l'opera abusiva ha una superficie complessiva (S.C.), valutata ai sensi dell'art. 51 della L. n. 47/85, pari a mq. 211,20 (S.U.A mq. 169,80; S.N.R. mq.69,00 x 0,6 = mq. 41,40), ed un volume di mc.764,00;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia I della tabella allegata alla Legge 10 febbraio 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad abitazione;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade all'interno dei Piani di Recupero vigenti;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 18 maggio 1996 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Viso** l'art. 17 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

RILASCIA

Ai sensi della L. 47/85 e L.R 37/85, ai Sigg. Rapisarda Giuseppe (c.f.: RPS GPP 43B07 A841 H) nato a Biancavilla il 7/02/1943 e **Paternò Carmela** (c.f.: PTR CML 48D55 C471 R) nata a Centuripe il 15/04/1948, coniugi, residenti in Biancavilla via Del Vignaiolo n. 32, in qualità di comproprietari, **la concessione edilizia in sanatoria**, relativa all'opera, ad uso residenziale, sita in via Del Vignaiolo n. 32, composta da piano terra adibito a civile abitazione e porzione di lastrico solare al primo piano, riportata al N.C.E.U al F. al: F. 34 part. 770 sub.1 cat. A/2, P. T. e sub.2 P.1°, Lastrico Solare, via del Vignaiolo n. 32; in conformità alla documentazione prodotta e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo** ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità così come descritto nell'atto d'obbligo unilaterale sopra citato che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinunzia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- **Nessuna** modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- **Restano** salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- **E'prescritta** l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla li **12 FEB. 2015**

IL FUNZIONARIO

(Dott. Arch. Salvatore Grasso)

Salvatore Grasso



IL RESPONSABILE P.O. 5° - AREA TECNICA

(Dott. Ing. Placido Mancari)

Placido Mancari